



Copia

COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 837 del medesimo articolo 1 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

Considerato inoltre che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021, immediatamente eseguibile, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

Richiamati:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 6 del 12.03.2009;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93) approvato con delibera di CC n. 23 del 27.07.1994 e smi.;
- Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 15.07.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera della Giunta Comunale n.67 del 15 luglio 2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Visti i commi 826 - 827 -841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visti inoltre i commi 829 e 843 dello stesso articolo della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Evidenziato che ad oggi rimangono da chiarire molteplici profili in merito all'applicazione del canone ed alla determinazione delle relative tariffe e pertanto, nel caso di nuove disposizioni legislative o interpretative che dovessero intervenire in merito, si provvederà ad adeguare quanto deliberato con il presente atto.

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato:

- il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha previsto il differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegno) che all'art. 30 c. 4 differisce ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Preso atto di quanto indicato nella delibera del Consiglio Comunale di istituzione del canone ed approvazione del relativo regolamento, in merito al fatto che la Giunta comunale deve procedere alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato e, per questo primo anno di applicazione del canone, nel rispetto delle tariffe vigenti nei precedenti prelievi;

Visto il prospetto delle tariffe predisposto a tal fine da parte dell'Ufficio Tributi e ritenuto che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe garantiscano il mantenimento del valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, di seguito elencati:
 - Allegato A – CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
 - Allegato B – CANONE PUBBLICITA'
 - Allegato C – CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI
 - Allegato D – CANONE AREE MERCATALI
3. Di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Di dare atto che i termini per il versamento del canone sono disciplinati nel Titolo V del relativo Regolamento; per il solo anno 2021 il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il prossimo 31 maggio.
5. Di riservarsi in caso di nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire in merito all'applicazione del canone o alla determinazione delle tariffe, di apportare eventuali successive modifiche a quanto deliberato con il presente atto, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 attualmente fissato al 30 aprile 2021.
6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
7. Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. approvate con D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente, al fine di poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto, con votazione unanime e palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO

COMUNE DI VERRONE

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Comune fino a 10.000 abitanti

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffa standard di legge annua 30,00/mq – coefficiente 1

1. Occupazione permanente generica (per tutte le tipologie non espressamente previste nel presente allegato)

Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
PRIMA	0,5853	€ 17,56
SECONDA	0,1756	€ 5,27

2. Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
PRIMA	0,2050	€ 6,15
SECONDA	0,0613	€ 1,84

3. Occupazione con tende fisse o retrattili

Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
PRIMA	0,1756	€ 5,27
SECONDA	0,0527	€ 1,58

4. Distributori carburanti

Descrizione	Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
Serbatoi fino a 3.000 lt	PRIMA	0,25	€ 7,50
	SECONDA	0,25	€ 7,50

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/4 ogni mille litri o frazione di mille litri.

5. Distributori Tabacchi

Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
PRIMA	0,3443	€ 10,33
SECONDA	0,2583	€ 7,75

OCCUPAZIONI PERMANENTI SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Art.1 comma 831 L. 160/2019

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE GIORNALIERE

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60/mq – coefficiente 1

1. Occupazione temporanea generica (per tutte le tipologie non espressamente previste nel presente allegato)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	1,7167	€ 1,03
SECONDA	0,5167	€ 0,31

2. Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,6000	€ 0,36
SECONDA	0,1833	€ 0,11

3. Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (per occupazioni non ricomprese nel canone mercatale)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,8667	€ 0,52
SECONDA	0,2500	€ 0,15

4. Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense– superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3500	€ 0,21
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

5. Occupazioni del suolo, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi:

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,6000	€ 0,36
SECONDA	0,1833	€ 0,11

6. Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	1,2000	€ 0,72
SECONDA	0,3667	€ 0,22

7. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,8667	€ 0,52
SECONDA	0,2500	€ 0,15

8. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni Politiche, culturali o sportive

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3500	€ 0,21
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

*Importo minimo previsto da art. 22 comma 3 Regolamento

OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE FASCIA ORARIA DALLE 7.00 ALLE 19,30

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60/mq – coefficiente 1

1.Occupazione temporanea generica (per tutte le tipologie non espressamente previste nel presente allegato)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,8667	€ 0,52
SECONDA	0,2500	€ 0,15

2.Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3000	€ 0,18
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

3. Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (per occupazioni non ricomprese nel canone mercatale)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,4333	€ 0,26
SECONDA	0,1333	€ 0,08

4. Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense– superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,1667	€ 0,10
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

5. Occupazioni del suolo, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi:

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3000	€ 0,18
SECONDA	0,1833	€ 0,08*

6. Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,6000	€ 0,36
SECONDA	0,1833	€ 0,11

7. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,4333	€ 0,26
SECONDA	0,1333	€ 0,08

8. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni Politiche, culturali o sportive

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,1667	€ 0,10
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

*Importo minimo previsto da art. 22 comma 3 Regolamento

OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE FASCIA ORARIA DALLE 19.30 ALLE 7,00

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60/mq – coefficiente 1

1.Occupazione temporanea generica (per tutte le tipologie non espressamente previste nel presente allegato)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,8667	€ 0,52
SECONDA	0,2500	€ 0,15

2.Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3000	€ 0,18
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

3. Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (per occupazioni non ricomprese nel canone mercatale)

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,4333	€ 0,26
SECONDA	0,1333	€ 0,08

4. Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense– superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,1667	€ 0,10
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

5. Occupazioni del suolo, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per la manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi:

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,3000	€ 0,18
SECONDA	0,1833	€ 0,08*

6. Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,6000	€ 0,36
SECONDA	0,1833	€ 0,11

7. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,4333	€ 0,26
SECONDA	0,1333	€ 0,08

8. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni Politiche, culturali o sportive

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorno/mq
PRIMA	0,1667	€ 0,10
SECONDA	0,1333	€ 0,08*

*Importo minimo previsto da art. 22 comma 3 Regolamento

COMUNE DI VERRONE

CANONE PUBBLICITA'

Comune fino a 10.000 abitanti

Tariffa standard di legge annua 30,00/mq

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60/mq

CANONE PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 47 Regolamento)

Tariffa standard annuale a mq	Coefficiente	Tariffa annua base a mq deliberata dal Comune
€ 30,00	0,3787	€ 11,36

TARIFFE ANNUE

	Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
Canone pubblicità ordinaria	NORMALE	0,3787	€ 11,36
	SPECIALE	0,4923	€ 14,77
Canone pubblicità luminosa/illuminata	NORMALE	0,7573	€ 22,72
	SPECIALE	0,871	€ 26,13

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 50% PER SUPERFICI TRA 5,5 MQ E 8,5 MQ

	Categoria	Tariffa annua/mq
Canone pubblicità ordinaria	NORMALE	€ 17,04
	SPECIALE	€ 20,45
Canone pubblicità luminosa/illuminata	NORMALE	€ 28,40
	SPECIALE	€ 31,81

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 100% PER SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ

	Categoria	Tariffa annua/mq
Canone pubblicità ordinaria	NORMALE	€ 22,72
	SPECIALE	€ 26,13
Canone pubblicità luminosa/illuminata	NORMALE	€ 34,08
	SPECIALE	€ 37,49

TARIFE GIORNALIERE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE NON SUPERIORI A 90 GIORNI

Tariffa standard giornaliera a mq	Coefficiente	Tariffa giornaliera base a mq deliberata dal Comune
€ 0,60	0,067	€ 0,04

	Categoria	Coefficiente	Tariffa giorn./mq
Canone pubblicità ordinaria	Normale	0,067	0,04
	Speciale	0,083	0,05
Canone pubblicità luminosa/illuminata	Normale	0,133	0,08
	Speciale	0,15	0,09

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 50% PER SUPERFICI TRA 5,5 MQ E 8,5 MQ

	Categoria	Tariffa giorn./mq
Canone pubblicità ordinaria	Normale	0,06
	Speciale	0,07
Canone pubblicità luminosa/illuminata	Normale	0,10
	Speciale	0,11

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 100% PER SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ

	Categoria	Tariffa giorn./mq
Canone pubblicità ordinaria	Normale	0,08
	Speciale	0,09
Canone pubblicità luminosa/illuminata	Normale	0,12
	Speciale	0,13

CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 48 Regolamento)

Art. 48 comma 1 si applicano le tariffe della pubblicità ordinaria

Art. 48 comma 4 si applicano le seguenti tariffe :

Descrizione	Coefficiente	Tariffa
Veicoli superiori 30 q.li e per ogni rimorchio	2,479	74,37
Veicoli inferiori 30 q.li e per ogni rimorchio	1,6527	49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	0,8263	24,79

CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(Art. 49 Regolamento)

Art. 49 comma 1 – Pubblicità effettuata per conto altrui si applicano le seguenti tariffe:

Tariffa standard di legge annua 30,00

Categoria	Coefficiente	Tariffa annua/mq
NORMALE	1,1017	€ 33,05
SPECIALE	1,4323	€ 42,97

Se la durata non è superiore a 90 giorni, si applica, la tariffa giornaliera per ogni giorno di esposizione con un minimo di 30 giorni:

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60

Categoria	Coefficiente	Tariffa giorn./mq
Normale	0,18	0,11
Speciale	0,23	0,14

Per la pubblicità effettuata per conto proprio le tariffe sono ridotte del 50% (Art. 49 comma 4)

Art. 49 comma 5 – Pubblicità effettuata con proiezioni luminose, al giorno indipendentemente dalla superficie

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60

Categoria	Coefficiente	Tariffa a giorno
NORMALE	3,45	€ 2,07
SPECIALE	4,483	€ 2,69

Se la durata è superiore a 30 (trenta) giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50% (Art. 49 comma 6)

CANONE PUBBLICITA' VARIA (Art. 50 Regolamento)

Art. 50 c. 1 Striscioni trasversali per mq per 15 giorni o frazioni

Tariffa standard di legge annua 30,00

Categoria	Coefficiente	Tariffa/mq per 15 giorni o frazioni
NORMALE	0,3787	€ 11,36
SPECIALE	0,4923	€ 14,77

Tariffa standard di legge giornaliera 0,60

Art. 50 c. 2 Aeromobili, per ogni giorno

Coefficiente	Tariffa a giorno
82,633	€ 49,58

Art. 50 c. 3 Palloni frenati e simili, per ogni giorno

Coefficiente	Tariffa a giorno
41,317	€ 24,79

Art. 50 c. 4 Distribuzione materiale pubblicitario, per ogni giorno a persona

Coefficiente	Tariffa/persona/giorno
3,45	€ 2,07

Art. 50 c. 5 Pubblicità sonora, per ogni giorno e per postazione

Categoria	Coefficiente	Tariffa/postazione/giorno
NORMALE	10,33	€ 6,20
SPECIALE	13,43	€ 8,06

PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFE PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI 70X100 O FRAZIONI

TARIFFA BASE DELIBERATA DAL COMUNE PER I PRIMI 10 GIORNI	1,03
TARIFFA PER PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,31

Per affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio di cui alla seconda categoria si applica la maggiorazione della tariffa del 30%

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli maggiorazione del 50 per cento

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli maggiorazione del 50 per cento

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli maggiorazione del 100 per cento

Maggiorazione per affissioni urgenti (art. 67 c. 9 del Regolamento): 10% della tariffa con un minimo di € 25,82

CANONE MERCATALE

TARIFFA BASE GIORNALIERA a mq	0,60
TARIFFA ORARIA	0,025 (art. 77 c. 2 Regolamento)
RIDUZIONE 40% PER RICORRENTE (Art. 78 Regolamento)	-0,010
TARIFFA ORARIA MERCATO SETTIMANALE PIAZZA ALPINI	0,015
DURATA MERCATO PIAZZA ALPINI 6 h. (7.30-13.30)*	0,09 tariffa giornaliera da moltiplicare per mq e 52 settimane annue

***art. 3 ALLEGATO C regolamentazione vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori**
C.C. 25 DEL 22.06.2006